

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LATINA
PRIMA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale di Latina, in persona del giudice monocratico Dott.ssa Tiziana Tinessa, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile, avente ad oggetto azione revocatoria *ex art. 64 l.f.*, iscritta al numero di ruolo generale degli affari contenziosi [REDACTED] dell'anno 2020 promossa con atto di citazione ritualmente notificato in data [REDACTED]

DA

Fallimento di la SOCIETA' s.r.l. (n. [REDACTED] in persona del Curatore fallimentare dott. [REDACTED] (c.f. [REDACTED] rappresentato e difeso, giusta procura speciale alle liti in atti, dall'avv. Corrado Mattarelli, presso il cui studio in Latina, [REDACTED] è elettivamente domiciliato

Attore

CONTRO

la SOCIETA' s.r.l. (c.f. [REDACTED] elettivamente domiciliata in Latina alla [REDACTED] nello studio dell'avv. [REDACTED] che la rappresenta e difende

Convenuta

CONTRO

la SOCIETA' s.r.l.s. in liquidazione (c.f. [REDACTED] non costituita nel presente giudizio

Contumace

NONCHÈ NEI CONFRONTI DI

PARTE (c.f. [REDACTED] rappresentata e difesa, anche in via disgiunta, dall'Avv. [REDACTED] e dall'Avv. [REDACTED] elettivamente domiciliata presso lo Studio dei predetti procuratori in Roma alla [REDACTED]

Interveniente volontaria

E

Società Cooperativa a r.l. COOPERATIVA (cf. [REDACTED]

Terzo

CONCLUSIONI DELL'ATTORE:

“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, per le ragioni esposte in narrativa e respinta ogni contraria richiesta: in via principale, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1418 e ss., 1345 c.c. 216 l.fall., 64, 66 e dell'art. 67, comma 1, n. 1) e n. 2) l.fall., nonché 2901 c.c. e art. 2902 c.c., accertare e dichiarare la nullità e comunque la inefficacia: (i) dell'Atto del [REDACTED] autenticato nelle firme dal Notaio [REDACTED] di Latina, [REDACTED] la società la SOCIETA' s.r.l. ha ceduto alla società la SOCIETA' s.r.l.s. le Quote COOPERATIVA ed i Crediti verso il COOPERATIVA nonché (ii) dell'Atto del [REDACTED] autenticato nelle firme dal Notaio [REDACTED] di Latina, [REDACTED] la la SOCIETA' s.r.l.s. cedeva in favore della Società la SOCIETA' s.r.l. le Quote del COOPERATIVA ed i Crediti verso il COOPERATIVA e per l'effetto dichiarare che devono a tutt'oggi intendersi nella piena titolarità dell'Attore i beni oggetto di dette cessioni, e comunque condannare le Convenute a restituire in favore dell'Attore (a) le numero 800 quote del valore nominale di Euro [REDACTED] ciascuna, pari a complessivi euro [REDACTED] nella Società Cooperativa a r.l. COOPERATIVA (cf. [REDACTED] ad oggi detenute dalla Società la SOCIETA' s.r.l. nonché (b) ogni e qualsivoglia credito vantato dalla Società la SOCIETA' s.r.l. nei confronti della Società Cooperativa a r.l. COOPERATIVA (cf. [REDACTED]; (c) dei frutti e delle somme percepite dalle Convenute in forza dei suddetti beni; (ii) in via subordinata, accertare e dichiarare il grave inadempimento delle Convenute agli impegni assunti in forza (i) dell'Atto del [REDACTED] autenticato nelle firme dal Notaio [REDACTED] di Latina, [REDACTED] la società la SOCIETA' s.r.l. ha ceduto alla società la SOCIETA' s.r.l.s. le Quote COOPERATIVA ed i Crediti verso il COOPERATIVA nonché (ii) dell'Atto del [REDACTED] autenticato nelle firme dal Notaio [REDACTED] di Latina, [REDACTED] la la SOCIETA' s.r.l.s. cedeva in favore della Società la SOCIETA' s.r.l. le Quote del COOPERATIVA ed i Crediti verso il COOPERATIVA e, per l'effetto, condannare, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 2900 c.c., entrambe le Convenute a restituire in favore dell'Attore: (a) le numero 800 quote del valore nominale di Euro [REDACTED] ciascuna, pari a complessivi euro [REDACTED] nella Società Cooperativa a r.l. COOPERATIVA (cf. [REDACTED] ad oggi detenute dalla Società la SOCIETA' s.r.l. nonché (b) ogni e qualsivoglia credito vantato dalla Società la SOCIETA' s.r.l. nei confronti della Società Cooperativa a r.l. COOPERATIVA (cf. [REDACTED] o in subordine, condannare le Convenute, in solido tra loro, a pagare in favore dell'Attore l'importo di Euro [REDACTED] maggiorato dei frutti e delle somme percepite dalle Convenute in forza dei suddetti beni, degli interessi legali, oltre al risarcimento del danno, ovvero al pagamento della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia; (iii) in ogni caso, con condanna della la SOCIETA' s.r.l. e della la SOCIETA' s.r.l.s. alle spese di lite del presente giudizio, rispetto alle quali si precisa altresì – ad ogni effetto di legge – che con

provvedimento del [REDACTED] il Giudice Delegato del Fallimento di la SOCIETA' s.r.l., pendente innanzi al Tribunale di Latina [REDACTED] tempore, ha dichiarato l'assenza di liquidità con conseguente ammissione della Ricorrente al gratuito patrocinio ex art. 144 DPR 115/2002”

CONCLUSIONI DELLA CONVENUTA la SOCIETA' s.r.l.:

“accertare e dichiarare l'inammissibilità delle domande proposte dalla Curatela del Fallimento la SOCIETA' Srl per difetto di interesse ex art. 100 c.p.c. e comunque la loro infondatezza nel merito. Con vittoria di spese ed onorari da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore in via antistataria”

CONCLUSIONI DELLA INTERVENIENTE VOLONTARIA:

“Voglia L'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni avversa deduzione, eccezione ed istanza, - Accertare e dichiarare la infondatezza delle domande attoree rivolte nei confronti della la SOCIETA' S.r.l.s. e/o direttamente/indirettamente rivolte alla interveniente e per l'effetto rigettare le medesime; - Condannare la parte soccombente alla refusione delle spese e dei compensi di giudizio in favore degli scriventi procuratori antistatari”

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione del [REDACTED] Il Fallimento di la SOCIETA' s.r.l. ha chiesto, in via principale, di dichiarare la nullità ex artt. 1418 c.c., 1345 c.c. e 216 l.f. e comunque la declaratoria di inefficacia ex artt. 64, 66, 67 l.f., 2901 e 2902 c.c. del primo e del secondo atto di cessione meglio descritti nel citato atto di citazione, con conseguente ripristino della fallita nella titolarità giuridica dei beni ceduti e, comunque, con condanna delle convenute anche alla restituzione delle quote del COOPERATIVA e dei crediti maturati nei confronti di COOPERATIVA oggetto delle suddette cessioni nonché degli eventuali frutti maturati dalle controparti.

Il Fallimento ha premesso che, dall'esame della documentazione contabile e amministrativa della Fallita è emerso che, sino a pochi mesi prima della dichiarazione di fallimento, avvenuta con sentenza n. 101 del [REDACTED] la Fallita era titolare di plurimi beni, tra cui:

- (i) n. 800 quote del valore nominale di euro [REDACTED] ciascuna, di partecipazione nel COOPERATIVA
- (ii) crediti verso il COOPERATIVA per euro [REDACTED]

Ha premesso, altresì, il fallimento, che la la SOCIETA' s.r.l. in bonis, al consolidarsi della crisi aziendale della società, ha compiuto una serie di azioni - in parte simulate - volte a trasferire, con due atti di cessione, i beni suindicati per mezzo di società costituite per la realizzazione di detto fine. In particolare, la prima cessione di quote e crediti è avvenuta in favore della società la SOCIETA' s.r.l.s. costituita dalla sig.ra PARTE dipendente della società fallita; la seconda cessione, avente ad oggetto le quote e i crediti della la SOCIETA' s.r.l.s., è avvenuta in favore della Società la SOCIETA' s.r.l., società costituita dalla moglie del Dominus della fallita. Ha concluso il fallimento che le parti in causa hanno realizzato – mediante negozi

collegati in virtù dell'unitario scopo – un'unica operazione, eseguita per mezzo dell'interposizione fittizia della società la SOCIETA' s.r.l.s., finalizzata a trasferire in favore della la SOCIETA' S.r.l.s. i beni in questione in regime di sostanziale gratuità o, comunque, di evidente squilibrio patrimoniale.

Il Fallimento ha, altresì, rappresentato che, quanto alla prima cessione, con atto autenticato dal notaio del la Fallita cedeva le quote COOPERATIVA unitamente a <<tutti gli eventuali crediti e le situazioni giuridiche attive e passive, nessuna esclusa, collegate alla qualità di socio>> del COOPERATIVA alla società la SOCIETA' s.r.l.s., al prezzo di euro Il Fallimento ha precisato che la società cessionaria era stata costituita in data dalla Sig.ra PARTE che, sino al 7 dicembre del 2017 era stata lavoratrice dipendente della Fallita medesima (come risulta dagli atti, segnatamente dalla anagrafica dipendenti Fallita). Quanto al prezzo di euro era previsto che il suddetto prezzo venisse pagato:

- (i) quanto ad Euro a mezzo bonifico bancario in favore della Fallita;
- (ii) quanto ad Euro tramite accollo (non liberatorio) del debito gravante sulla Fallita nei confronti della Banca e derivante dal Mutuo;
- (iii) quanto ad Euro tramite accollo del debito di pari importo insistente sulla Fallita nei confronti del COOPERATIVA per oneri sociali correnti, da pagare entro il

Ed ancora, a seguito della cessione, con scrittura privata del la Società la SOCIETA' s.r.l.s. è poi subentrata nel Contratto di Affitto di Azienda posto in essere tra la Fallita e la società la SOCIETA' s.r.l.s. e, nonostante il consolidarsi della crisi, la Fallita liberava con risorse proprie i beni oggetto di cessione dalle relative passività, come evidenziato nel subentro del Contratto di Affitto in cui si le parti:

- i. si davano atto del fatto che << la la SOCIETA' s.r.l. in considerazione della suddetta cessione di quote ha provveduto essa stessa a saldare tutto il debito pregresso nei confronti della Cooperativa COOPERATIVA
- ii. sicché, <<avendo la la SOCIETA' Srl saldato il debito residuo nei confronti della Cooperativa COOPERATIVA l'affittuaria si impegnavo a versare i canoni di locazione direttamente in favore della Società la SOCIETA' s.r.l.s. (anziché nei confronti del COOPERATIVA come originariamente convenuto nel Contratto di Affitto di Azienda e nel piano di Rientro COOPERATIVA

Con la seconda cessione, successivamente, veniva a completarsi l'operazione di dismissione, con il trasferimento della titolarità delle quote del COOPERATIVA e dei crediti verso il COOPERATIVA dalla società la SOCIETA' s.r.l.s. alla Società la SOCIETA' s.r.l. costituita dalla moglie del Dominus della società Fallita. In particolare, con atto datato autenticato nelle firme del notaio la Società la SOCIETA' s.r.l. cedeva in favore della Società la SOCIETA' s.r.l. le quote del COOPERATIVA unitamente a <<tutti gli eventuali crediti e le situazioni

giuridiche attive e passive, nessuna escluse, collegate alla qualità di socio>> del COOPERATIVA al prezzo di euro [REDACTED] Era previsto che il suddetto prezzo venisse pagato: (i) quanto ad Euro [REDACTED] mediante accollo del debito relativo agli oneri relativi alle quote sociali del COOPERATIVA scaduti fino al [REDACTED] (ii) quanto ad Euro [REDACTED] tramite accollo (non liberatorio) del debito gravante sulla Fallita in forza del Mutuo (già oggetto di accollo ai sensi della prima cessione).

Il Fallimento ha, inoltre, precisato che la società cessionaria la SOCIETA' s.r.l. era stata costituita il [REDACTED] dalla sig.ra PARTE socia e unica amministratrice, oltre che moglie del Dominus della Fallita.

Nella ricostruzione operata dal fallimento, le suddette cessioni sono avvenute in regime di sostanziale gratuità, in quanto le obbligazioni formalmente assunte dalle cessionarie non sono state mai adempiute né è mai stata richiesta l'esecuzione delle stesse dalla Fallita né è mai stato comunicato alla Banca l'accollo del debito gravante sulla Fallita sorto al momento della stipula del contratto di mutuo. Inoltre, il Fallimento ha precisato come fosse evidente sin dalla stipula delle cessioni che le convenute non avrebbero mai potuto adempiere alle obbligazioni relative alla estinzione del debito verso la banca, che ammonta ad euro [REDACTED] trattandosi di società a responsabilità limitata semplificata di neo costituzione, con un capitale sociale pari ad euro [REDACTED] (quanto alla prima cessionaria) e ad euro [REDACTED] (quanto alla seconda cessionaria).

Tali cessioni, infine, avrebbero avuto ad oggetto beni di valore maggiore di quello che emerge dalle dichiarazioni formalmente rese dalle parti nei relativi atti di cessione – gli eventuali crediti e situazioni giuridiche attive collegate alle quote del COOPERATIVA e genericamente richiamati negli atti di cessione ammontavano in realtà all'importo di euro [REDACTED] alla data della prima cessione e ad euro [REDACTED] alla data della seconda cessione e la sproporzione sarebbe comprovata dalla considerazione che la Fallita non ha ricevuto alcuna utilità concreta ed attuale ma solo la promessa di una eventuale estinzione dei debiti relativi al mutuo che, provenendo da soggetti privi di patrimonializzazione, risulta completamente priva di affidabilità e valore economico.

La società la SOCIETA' s.r.l., parte convenuta nel presente giudizio, si è costituita con comparsa depositata in telematico il [REDACTED] deducendo l'asserita carenza di interesse ad agire del fallimento in ragione del divieto di agire in via esecutiva sulle quote del COOPERATIVA ex art. 2537 c.c. nonché l'inammissibilità delle azioni proposte, sostenendo che gli atti impugnati erano finalizzati ad estinguere uno specifico debito della massa fallimentare, ossia quello gravante verso la Banca.

Con comparsa di intervento volontario depositata il [REDACTED] si è costituita in giudizio la sig. PARTE dichiarando in intervenire in considerazione dello stato di liquidazione in cui versa la convenuta la SOCIETA' S.r.l.s. per escludere una sua responsabilità diretta. In particolare, ha affermato che la società la SOCIETA' S.r.l.s – costituita in data [REDACTED] ad opera e a spese esclusive del Dominus della società fallita, il sig. PARTE il quale l'ha

occultamente gestita ed amministrata – ha rappresentato il mezzo giuridico per trasferire i crediti nelle casse della società **la SOCIETA'** s.r.l. – società facente capo alla di lui consorte.

La causa, istruita solo documentalmente, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni alla successiva udienza del [REDACTED] – che ha avuto svolgimento mediante lo scambio e il deposito in telematico di sintetiche note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni con fissazione del termine sino a cinque giorni prima dell'udienza per il deposito telematico delle note scritte – dove veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini *ex art. 190 c.p.c.*

Preliminarmente al merito della domanda, occorre esaminare l'eccezione di inammissibilità formulata da parte convenuta nella comparsa di costituzione e risposta secondo cui le domande della Curatela sarebbero inammissibili per carenza di interesse *ex art. 100 c.p.c.*, alla luce del divieto dell'art. 2537 c.c. di agire esecutivamente sulla quota e sulle azioni della debitrice quale socio cooperatore del **COOPERATIVA**. Ebbene, tale eccezione non merita accoglimento, in quanto tale ricostruzione presuppone la persistenza della titolarità delle quote in capo alla **la SOCIETA'** – titolarità non sussistente, in ragione dell'esercitato diritto di recesso. In particolare, la stessa società convenuta ha precisato che, con dichiarazione del [REDACTED] recapitata a mezzo PEC in pari data alla Società Cooperativa **COOPERATIVA** a r.l., ha esercitato il diritto di recesso, accettato con Deliberazione del CDA della Cooperativa stessa del [REDACTED] comunicata alla recedente il [REDACTED]. Tale recesso ha determinato, oltre allo scioglimento del rapporto sociale alla data di efficacia del recesso stesso, anche la cessazione del rapporto mutualistico relativo al godimento degli stand nn. 2 e 3 assegnati, a far data dalla chiusura dell'esercizio in corso al momento del recesso, come previsto dall'art. 2532 c.c..

Va osservato, infatti, che il divieto di cui all'art. 2537 c.c. - secondo cui il creditore particolare del socio cooperatore, finché dura la società, non può agire esecutivamente sulla quota e sulle azioni del medesimo - ha fondamento nel carattere strettamente personale della partecipazione e nella conseguente necessità di evitare che della stessa, in virtù di azioni esecutive, possano venire a far parte soggetti privi dei requisiti richiesti dalla legge o dall'atto costitutivo. In ragione di tale interesse della cooperativa, il legislatore ha opportunamente specificato che il divieto di espropriabilità in oggetto riguarda solamente i creditori particolari dei soci "cooperatori", con la conseguenza che i creditori particolari dei soci "non cooperatori" potranno sottoporre ad azioni cautelari le partecipazioni di questi, anche durante la vita della società.

Venendo al merito, la domanda è fondata e pertanto merita accoglimento per i motivi di seguito indicati.

E' in primo luogo pacifico che gli atti di cui si discute siano stati compiuti nel periodo rilevante ai sensi dell'art. 64 L.F. e quindi nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento.

Quanto poi alla natura di atti a titolo gratuito delle cessioni, valgono le seguenti considerazioni.

Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, al cui orientamento si intende qui dare seguito (cfr. Cass. S.U. 10/6538), in tema di dichiarazione di inefficacia degli atti a titolo gratuito, ai sensi dell'art. 64 L.F., la valutazione di gratuità od onerosità di un negozio va compiuta con esclusivo riguardo alla causa concreta, costituita dalla sintesi degli interessi che lo stesso è concretamente diretto a realizzare, al di là del modello astratto utilizzato, e non può quindi fondarsi sull'esistenza, o meno, di un rapporto sinallagmatico e corrispettivo tra le prestazioni sul piano tipico ed astratto. Ne deriva pertanto che, in linea generale, non costituisce una preclusione all'esercizio della predetta azione il fatto che l'atto oggetto della stessa abbia la veste del contratto di compravendita. Per quanto concerne l'individuazione dei requisiti causali necessari e sufficienti a qualificare un atto come negozio a titolo gratuito, deve peraltro escludersi che sia tale solo quello posto in essere per spirito di liberalità. Lo spirito di liberalità è infatti richiesto per la donazione (art. 769 c.c.) e non anche negli altri contratti a titolo gratuito, che sono quelli in cui una sola parte riceve e l'altra, sola, sopporta un sacrificio, unica essendo l'attribuzione patrimoniale (cfr. Cass. 06/2325). In questa prospettiva, deve precisarsi come nella specie parte attrice, nel domandare la revoca del predetto atto ai sensi dell'art. 64 L.F., abbia anche chiesto l'accertamento in via incidentale del carattere relativamente simulato dello stesso (in quanto in realtà volto a celare un contratto a titolo gratuito). Ciò emerge dal richiamo alla fattispecie normativa appena menzionata (applicabile solo in ipotesi di atti a titolo gratuito) e dalle contestazioni mosse in ordine alla inesistenza di un pregresso rapporto obbligatorio tale da giustificare il pagamento.

Sotto il profilo della ripartizione dell'onere probatorio, occorre inoltre osservare che, poiché il curatore fallimentare, il quale abbia proposto o proseguito l'azione di simulazione, assume la posizione di terzo rispetto alle parti del negozio concluso dal debitore, la prova della simulazione da parte sua non soggiace alle limitazioni di cui all'art. 1417 c.c. e la simulazione può pertanto essere accertata dal giudice anche in base a presunzioni (v. Cass. 02/3102).

Poste queste premesse, le risultanze acquisite sono idonee a supportare la tesi del carattere simulato dell'operazione, atteso che le obbligazioni assunte negli atti di accollo del debito aventi ad oggetto l'atto di mutuo, che nell'economia dell'operazione formalmente articolata avrebbero dovuto costituire il principale mezzo di pagamento del prezzo delle cessioni, non sono mai state adempiute dalle odierne convenute. Risulta, agli atti, infatti come la Banca infatti abbia provveduto prima a notificare un formale atto di precetto nei confronti della società **la SOCIETA'** e dei suoi Garanti e poi, in data **[REDACTED]** abbia provveduto a notificare alla Curatela fallimentare un atto di precetto in rinnovazione, deducendo l'omesso pagamento dei debiti relativi al mutuo e preannunciando l'avvio di azioni esecutive *ex art. 41, comma 2, TUB*. Inoltre, ad ulteriore conferma della natura simulata di tali atti, non risulta neanche che gli atti di accollo siano mai stati notificati alla Banca.

La strumentalità delle citate operazioni, finalizzate all'unico scopo di sottrarre i beni ai creditori del fallimento, peraltro emerge in modo inequivocabile da una serie di elementi, tutti documentati. La costituzione delle due società è avvenuta a ridosso degli atti di cessione: in data [REDACTED] per la la SOCIETA' [REDACTED] s.r.l.s., a fronte della operazione di cessione del [REDACTED] e in data [REDACTED] per la la SOCIETA' [REDACTED] s.r.l.s., a fronte della operazione di cessione [REDACTED] ed in un periodo in cui la Fallita già versava in situazione di crisi, considerato che aveva interrotto il pagamento delle rate di mutuo già in data [REDACTED]. A ciò si aggiunga che, nel primo caso, [REDACTED] PARTE era stata dipendente della società fallita sino al [REDACTED] e che, nel secondo, l'amministratrice della la SOCIETA' [REDACTED] s.r.l.s è la sig.ra PARTE [REDACTED] moglie del legale rappresentante della società fallita. Le operazioni, volte a distrarre i beni esistenti nel patrimonio della Fallita mediante trasferimento degli stessi, quindi, non solo si collocano temporalmente nel periodo in cui la la SOCIETA' [REDACTED] aveva preso atto di non riuscire ad adempiere agli obblighi assunti (e pochi mesi prima della dichiarazione di fallimento) ma risultano totalmente prive di causa e sebbene formalmente imputate a due distinte società, di fatto erano riferibili al medesimo nucleo familiare, con l'interposizione fittizia della società la SOCIETA' [REDACTED] s.r.l.s. in favore della società la SOCIETA' [REDACTED] s.r.l.s.

La mancanza di un corrispettivo trasferimento patrimoniale giustifica pertanto la qualificazione delle cessioni quali atti a titolo gratuito e dunque la dichiarazione di inefficacia delle stesse ai sensi dell'art. 64 L.F. Ne consegue che, per tutto quanto sopra esposto, devono essere dichiarati inefficaci le due cessioni operate con conseguente condanna della Società la SOCIETA' [REDACTED] s.r.l. alla restituzione delle 800 quote del valore nominale di Euro [REDACTED] ciascuna, pari a complessivi euro [REDACTED] nella Società Cooperativa a r.l. COOPERATIVA [REDACTED] nonché dei crediti vantati dalla Società la SOCIETA' [REDACTED] s.r.l. nei confronti della Società Cooperativa a r.l. [REDACTED] COOPERATIVA [REDACTED] oltre ai frutti e alle somme percepite in forza dei suddetti beni. Quanto alla posizione della la SOCIETA' [REDACTED] s.r.l.s. in liquidazione, considerato che le quote e i crediti sono stati interamente ceduti alla la SOCIETA' [REDACTED] s.r.l. e che la stessa ha avuto la disponibilità dei predetti unicamente nel breve periodo di circa 5 mesi intercorso tra le due cessioni, non sarà disposta alcuna restituzione in favore del Fallimento, non risultando allegato, né tantomeno provato, che la stessa abbia percepito frutti o somme dagli stessi.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in aderenza ai parametri di cui al D.M. 55/2014 e con pagamento delle stesse in favore dello Stato ai sensi dell'art. 133 del D.P.R. n. 115 del 2002 (già applicata la riduzione di cui all'art. 130 dello stesso D.P.R.), risultando la curatela attrice ammessa al gratuito patrocinio.

PMQ

Accoglie la domanda e dichiara l'inefficacia ex art. 64 l.f. dell'Atto del [REDACTED] autenticato nelle firme dal Notaio [REDACTED] di Latina, [REDACTED] la

società la SOCIETA' s.r.l. ha ceduto alla società la SOCIETA' s.r.l.s. le Quote
COOPERATIVA ed i Crediti vantati verso il COOPERATIVA nonché dell'Atto del [REDACTED] autenticato nelle firme
dal Notaio [REDACTED] di Latina, [REDACTED] la [REDACTED]
la SOCIETA' s.r.l.s. cedeva in favore della Società la SOCIETA' s.r.l. le Quote del COOPERATIVA ed
i Crediti vantati verso il COOPERATIVA
Condanna la la SOCIETA' s.r.l. a restituire al Fallimento le numero 800 quote del valore nominale
di Euro [REDACTED] ciascuna, pari a complessivi euro [REDACTED] nella Società Cooperativa a r.l. [REDACTED]
COOPERATIVA nonché i crediti vantati dalla Società la SOCIETA' s.r.l. nei confronti
della Società Cooperativa a r.l. COOPERATIVA ivi inclusi i diritti di
credito relativi alla liquidazione delle quote sociali dovuti a seguito del recesso, nonché i frutti e le
somme percepite in forza dei suddetti beni, il tutto oltre interessi legali dalla domanda;
Condanna la la SOCIETA' s.r.l. ed PARTE al rimborso, in favore della curatela del Fallimento e
con pagamento nei confronti dello Stato ai sensi dell'art. 133 del D.P.R. n. 115 del 2002, delle
spese di lite del presente giudizio, che si liquidano in euro [REDACTED] per compensi, oltre spese
generali, IVA e CPA come per legge.

Latina, 19/03/2023

Il giudice

Dott.ssa Tiziana Tinessa